



# COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

## Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE  
SERVIZIO UFF. RAGIONERIA

\*\*\*\*\*

N. 64 del 05-10-2020	OGGETTO: SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
-------------------------	---

F. to Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.06.2020 ad oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18";

CONSIDERATO che essendo la gestione della TARI prettamente interna, si rende necessario predisporre per l'anno 2020 idoneo servizio di elaborazione, stampa e invio dei bollettini ai contribuenti;

Richiamata la determina dell'ufficio ragioneria n. 60/2020 con la quale si disponeva:

*- Di affidare alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna per un corrispettivo totale di € 613,78 comprensivo di Iva il servizio di elaborazione, stampa e invio bollettini tari anno 2020*

*- Di procedere, conseguentemente, all'impegno dell'importo complessivo di Euro 613,78 sul cap. 114/3, che presenta sufficiente disponibilità, a favore della ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna;*

Considerato che occorre integrare l'impegno sopra riportato per la somma di € 8,66;

Viste:

- la fattura n. 2135916 del 30.09.2020 di € 193,49 emessa dalla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RN) e acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.10.2020 n. 4932

- la fattura n. 1155336 del 30.09.2020 di € 428,95 emessa dalla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RN) e acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.10.2020 n. 4930

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione dei documenti contabili sopra riportati;

Visto ai fini della tracciabilità finanziaria il seguente codice CIG Z0C2E26E97;

VISTO il bilancio di previsione;

VISTO il T.U. enti locali;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

## **DETERMINA**

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, le fatture in premessa indicate per la somma complessiva di € 622,44

Di imputare la spesa di cui al precedente punto al capitolo 114/1 del bilancio di previsione 2020, coperto finanziariamente

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Dott. Massimo Giglio

---

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;  
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio  
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);  
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna

<b>Variazione impegno del 11-11-2020</b> tipo Rideterminazione	
<b>Su Impegno N. 176 del 11-09-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 60 Ragioneria del 03-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 CIG Z0C2E26E97	
5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 114 / Articolo 3 SPESE CONNESSE ALL'INVIO DEI RUOLI DELLA TASSA RIFIUTI	
Causale	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
Importo 2020	Euro 8,66

Lì 05-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Giglio Massimo

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 13-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to Dott.ssa Susy Simonetti

---

---